

Nota esplicativa capitale pagabile in caso di morte

Se un assicurato o il titolare di una rendita muore, agli aventi diritto viene corrisposto un capitale pagabile in caso di morte.

Il capitale pagabile in caso di morte corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile al momento del decesso o, più precisamente, del pensionamento, detratto il valore in contanti conteggiato secondo i criteri della Cassa pensioni e destinato alle prestazioni a favore dei superstiti (inclusa l'eventuale liquidazione per coniugi), e le prestazioni già fornite.

Indipendentemente dal diritto ereditario, secondo l'ordine seguente gli aventi diritto sono:

- a) il coniuge,
- b) in mancanza di beneficiari ai sensi della lettera a), le persone sostenute in misura determinante dalla persona deceduta oppure, la persona che ha avuto negli ultimi cinque anni un'unione domestica ininterrotta con il defunto fino al momento della sua morte o che devono provvedere al mantenimento di uno o più figli comuni, a condizione che non percepiscano alcuna pensione vedovile (articolo 20, cpv. 2, LPP),
- c) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a) e b), gli figli,
- d) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b) e c), i genitori o i fratelli e le sorelle del defunto per l'intero capitale previsto in caso di decesso di una persona assicurata o per la metà del capitale previsto in caso di decesso di un beneficiario della rendita.
- e) in mancanza di beneficiari ai sensi delle lettere a), b), c) e d), in caso di decesso di una persona assicurata, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici, per un importo pari alla metà del capitale previsto in caso di decesso.

Le persone beneficiarie ai sensi della lettera b) sono considerate aventi diritto solo se l'assicurato ha provveduto a comunicarne per iscritto i nominativi alla Cassa pensioni. Tale comunicazione deve essere presentata alla Cassa pensioni quando l'assicurato è ancora in vita.

L'assicurato può modificare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni il gruppo di beneficiari stabilito nel capoverso 3 come segue:

- a) se ci sono persone ai sensi del capoverso 3 lettera b, può riassumere le persone beneficiarie ai sensi del capoverso 3, lettere a e b,
- b) se non ci sono delle persone ai sensi del capoverso 3 lettera b, l'assicurato ha il diritto di riassumere le persone beneficiarie ai sensi del capoverso 3 lettere a e c.

La comunicazione deve essere presentata alla Cassa pensioni, quando l'assicurato è ancora in vita.

L'assicurato può modificare in qualsiasi momento, mediante comunicazione scritta alla Cassa pensioni i diritti delle persone beneficiarie all'interno di un gruppo di beneficiari. In mancanza di una comunicazione dell'assicurato, il capitale pagabile in caso di morte sarà suddiviso in parti uguali tra tutti i beneficiari. La comunicazione scritta deve essere presentata alla Cassa pensioni, quando l'assicurato è ancora in vita.